

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- X Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.**
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il Sottoscritto **Giuseppe Fappiano**

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

Presidente dell'associazione **"Fronte Sannita per la Difesa della Montagna"**

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- X Progetto, sotto indicato.**

Procedura di via per il seguente progetto

Progetto di un impianto eolico composto da 6 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, con potenza totale di 36 MW e relative opere accessorie, ricadente nel comune di Morcone - Frazione Cuffiano, e lungo il confine dei comuni di Circello e Santa Croce del Sannio, in provincia di Benevento

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- XX Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)**
- XX Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)**
- XX Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)**
- XX Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)**
- Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- XX Suolo e sottosuolo**
- XX Rumore, vibrazioni, radiazioni**
- XX Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)**
- XX Salute pubblica**
- XX Beni culturali e paesaggio**

Osservazioni sulla valutazione di Incidenza

Lo Studio di Valutazione di Impatto Ambientale redatto dal soggetto proponente dell'opera oggetto dello studio "RENEXIA S.p.A" non risponde nella maniera più assoluta alle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" edite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tali Linee Guida sono state predisposte nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

Le suddette Linee Guida riportano quanto segue:

L'art. 5 del D.P.R. 357/97, ai commi 2 e 3 recepisce la Valutazione di Incidenza Appropriata individuando in un apposito studio (Studio di Incidenza), lo strumento finalizzato a determinare e valutare gli effetti che un progetto può generare sui Siti della rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Lo Studio (o Relazione) di Incidenza è stato quindi introdotto nella normativa italiana con lo scopo di ottenere un documento ben identificabile che renda conto della "opportuna valutazione d'incidenza" richiesta dall'art.6, commi 3 e 4, della direttiva Habitat.

Tale studio deve essere predisposto dai proponenti di progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000.

In termini di contenuti, le Linee Guida indicano che lo studio di Incidenza, deve contenere come requisiti minimi le seguenti informazioni ed illustrare in modo completo ed accurato i seguenti aspetti:

- I. Localizzazione e descrizione tecnica del progetto
- II. Raccolta dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati dal progetto
- III. Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000
- IV. Valutazione del livello di significatività delle incidenze
- V. Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione
- VI. Conclusioni dello Studio di Incidenza
- VII. Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio

Si fa inoltre espresso riferimento che, al fine di consentire il corretto espletamento della Valutazione, uno Studio di Incidenza, oltre a quanto stabilito nell'allegato G del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., deve essere integrato con i riferimenti:

- agli obiettivi di conservazione del sito/dei siti;
- agli habitat e alle specie di interesse comunitario presenti nel sito/nei siti;
- agli habitat di specie presenti nel sito/nei siti;
- al loro stato di conservazione a livello di sito e di regione biogeografica;
- all'integrità del sito;
- alla coerenza di rete;
- alla significatività dell'incidenza.

Lo Studio di Incidenza ha la finalità di approfondire e analizzare in dettaglio l'incidenza dell'azione nei confronti dei siti natura 2000.

Tale incidenza deve essere valutata singolarmente o congiuntamente ad altre azioni, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito stesso e del contributo che il Sito fornisce alla coerenza della rete, nonché dei suoi obiettivi di conservazione.

Lo Studio di Valutazione di Incidenza codice REMCU_R2D redatto dal soggetto proponente si limita ad essere una inefficace ed inutile "raccolta di immagini", peraltro assolutamente priva di:

- alcun contenuto scientifico,
- alcun riferimento a possibili impatti sulle specie di interesse unionale sia in riferimento alle operazioni di installazione e posa in opera che all'esercizio ed al funzionamento delle torri eoliche,
- alcun dato di presenza/assenza delle specie di interesse unionale ed al loro stato di conservazione sia su scala locale (a livello di sito) che su scala regionale e vasta (regione biogeografica),
- alcun riferimento a pubblicazioni scientifiche che descrivano habitat e biocenosi dell'area, anche vasta,

Lo Studio di Valutazione di Incidenza prodotto dal soggetto proponente è firmato esclusivamente da un ingegnere e non coinvolge figure professionali necessarie come biologi, naturalisti, geologi, forestali. Le Linee Guida sopra citate specificano che: i professionisti incaricati dal proponente a svolgere lo Studio di Incidenza devono preliminarmente verificare e documentare, in modo trasparente e adeguato, tutti i potenziali elementi che potranno essere oggetto di valutazione. La normativa vigente prevede che gli Studi di Incidenza debbano essere redatti da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali il sito/i siti Natura 2000 è/sono stato/i individuato/i.

L'estensore dello studio di incidenza deve essere in grado di esporre in modo adeguato le argomentazioni necessarie, dimostrando di conoscere le componenti ambientali oggetto di tutela, le caratteristiche del sito, con riferimento ai contenuti dello Standard Data Form Natura 2000 e degli obiettivi di conservazione del sito e di poter valutare le eventuali interferenze che il progetto può determinare sull'integrità del sito stesso, anche con riferimento a quegli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche così come riportato dall'art. 10 della Direttiva 92/43/CEE.

Nel caso in cui l'Autorità competente per la VIncA rilevi carenze tecnico-scientifiche nello Studio di Incidenza, questa potrà richiedere l'integrazione dello stesso, indicando gli aspetti settoriali da approfondire.

Le Linee Guida specificano che, sulla base della stima dei potenziali impatti, deve essere identificato e definito il limite temporale e spaziale di riferimento dell'analisi. In termini spaziali deve essere individuata una area vasta all'interno della quale possono verificarsi interferenze generate dal progetto sul sistema ambientale. Al di fuori di detti limiti spazio-temporali deve essere escluso, con ragionevole certezza scientifica, il verificarsi di effetti legati al progetto.

Tale indicazione riguarda quindi anche la situazione territoriale di riferimento del progetto analizzato che pur essendo ubicato all'esterno delle ZSC IT8020014 Bosco di Castelpagano e Torrente Tam-

marecchia e IT8020001 Alta Valle del Fiume Tammaro, che può oggettivamente subire impatti su vari livelli alle specie ed habitat di interesse comunitario in essa presenti.

Si evidenzia con forza che il proponente, nel suo Studio di Valutazione di Incidenza, specifica che: *“la Valutazione di Incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito”*. Nonostante ciò, lo stesso soggetto proponente non produce nessun tipo di valutazione delle possibili reali interferenze del progetto sui limitrofi siti Natura 2000, limitandosi a trattazioni incoerenti e assolutamente inadeguate. Allo stesso modo, non viene fatto alcun riferimento alla presenza, a poche centinaia di metri dall'area individuata dal progetto, dell'oasi WWF Lago di Campolattaro, sito ormai divenuto di importanza regionale per l'avifauna (in particolare quella di interesse unionale citata nella Direttiva Uccelli) nei periodi di nidificazione, migrazione e svernamento.

Osservazioni sulle valutazioni riportate nella relazione geologica e riguardanti le opere ricadenti in area a rischio frana.

La pala denominata M2 ricade su un'area classificata a rischio medio A2 nella carta del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - rischio frane (PSAI – Rf) dei territori dell'ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno.

Secondo quanto previsto nelle **Norme di Salvaguardia** allegate al suddetto Piano (**Art. 9 - Aree di media attenzione, A2**), nelle aree **A2** si intende perseguire gli stessi **obiettivi** indicati per le aree **R2** nell'**art. 8**:

- **obiettivi:** *sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale*

In tali aree

- *le costruzioni e gli interventi in generale sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area.*

Gli articoli suddetti sono di seguito trascritti:

“TITOLO II

Norme d'uso del suolo: Divieti e prescrizioni

(...)

Art. 8 - Aree a rischio medio (R2)

1. Nelle aree definite a “rischio idrogeologico medio” si intende perseguire i seguenti obiettivi: *sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.*

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, in tali aree le costruzioni e gli interventi in generale sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area.

Art. 9 - Aree di media attenzione (A2)

1. Nelle aree richiamate nella rubrica del presente articolo, non urbanizzate, si applica la disciplina di cui al precedente Articolo 8.”

Pertanto al fine di perseguire tali obiettivi è necessario che il progetto della pala suddetta, sia corredato di uno Studio di compatibilità idrogeologica, secondo quanto riportato nel TITOLO III:

“Studi di compatibilità idrogeologica

Art. 17 - Studio di compatibilità idrogeologica

1. Tutti i progetti relativi agli interventi consentiti di cui agli articoli da 3 a 12 del Titolo II, devono essere corredati da uno Studio di Compatibilità Idrogeologica, in seguito denominato SCI, commisurato alla importanza e dimensione degli stessi interventi ed alla tipologia di rischio e di fenomeno. Lo studio di compatibilità idrogeologica deve essere, inoltre, adeguato al livello di progettazione di cui alla legge 109/94 e s.m.i.. Il citato studio di compatibilità, comunque, non sostituisce la valutazione di impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa vigente.

2. Attraverso il suddetto SCI si dovrà dimostrare:

a) che l'intervento è compatibile con quanto previsto dal presente Piano, dalle norme di attuazione e dalle misure di salvaguardia;

b) che le realizzazioni garantiscono, secondo le caratteristiche e le necessità relative a ciascuna fattispecie, la sicurezza del territorio in coerenza con quanto disposto all'art.31 lettera c) della L.183/89 sulla base dei tre criteri: “*incolumità delle popolazioni, danno incombente, organica sistemazione*”.

La pala denominata M2, ricadente in area A2, rientra nel Tipo VI, art. 23:

“Art. 23 - SCI/06: Studio di compatibilità idrogeologica – Tipo VI

1. La documentazione tecnico-amministrativa relativa a:

– realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali **non delocalizzabili**, purché l’opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata al rischio dell’area e la sua realizzazione non concorra ad incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio,

– interventi di riparazione, di adeguamento antisismico e ricostruzione in sito di edifici danneggiati da eventi sismici, qualora gli eventi stessi non abbiano innescato asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto idrogeologico,

deve essere corredata da uno studio di compatibilità idrogeologica (SCI/06) che contenga:

a) cartografia topografica in scala adeguata;

b) vincoli;

c) cartografia⁽¹⁾ tematica in scala adeguata relativa a:

1) geolitologia⁽²⁾ e copertura;

2) morfologia;

3) idrografia;

4) idrologia (laddove necessario)

5) idrogeologia;

6) fenomeni franosi;

7) danno esistente e pregresso;

8) insediamento ed uso del suolo;

d) indagini dirette ed indirette per una corretta caratterizzazione litostratigrafica, geomeccanica, idrogeologica, del sottosuolo;

e) monitoraggio strumentale;

f) sezioni stratigrafiche di progetto dalle quali risulti con chiarezza la costituzione del sottosuolo, le proprietà fisico-meccaniche dei terreni, il regime delle acque sotterranee e le superfici di scorrimento evidenziate dal monitoraggio strumentale e da altre metodologie di osservazione, con riferimento all’opera ed al più ampio contesto nel quale l’opera stessa si inserisce;

g) i metodi di calcolo adottati per il dimensionamento dell’opera e per le valutazioni sugli effetti da essa indotti nel contesto fisico di riferimento;

h) una valutazione analitica, basata sui risultati conseguiti con i metodi di calcolo di cui al punto precedente, degli effetti indotti dall’opera nel contesto fisico di riferimento;

i) le tipologie degli interventi strutturali e non strutturali necessari alla salvaguardia delle opere da realizzare e al contesto fisico nel quale l’opera viene realizzata;

j) i metodi di calcolo ed i risultati delle analisi che oggettivano gli effetti degli interventi a salvaguardia delle opere da realizzare;

k) il piano di monitoraggio per il controllo della efficacia degli interventi a salvaguardia delle opere da realizzare ed il programma delle misure sperimentali;


l) una valutazione analitica del costo complessivo dell’intervento e di ogni singola fase che concorre alla realizzazione ed al suo controllo, con indicazione sulle procedure da porre in essere per contenere eventuali variazioni nel limite massimo del 20%;

m) relazione tecnica contenente, tra l’altro, specifiche valutazioni sulla indispensabilità delle opere e sulla loro convenienza in base all’analisi costi-benefici.

(1) La cartografia si intende estesa al tratto di territorio utile per la comprensione del fenomeno franoso incluse le aree di alimentazione e di possibile invasione.

(2) La carta geolitologica di cui sopra deve essere integrata da sezioni geologiche illustrative in numero significativo e, dove necessario, queste ultime integrate e coerenti con i risultati e le indagini di cui al punto 9).”

Allegato alle osservazioni sul rischio idrogeologico dell'area (stralcio della Carta del Rischio frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'A. di B. ex Liri Garigliano Volturno)



Il su riportato art. 23 evidenzia uno studio di compatibilità idrogeologica che richiede specifici livelli di approfondimento, che nella relazione geologica non sono stati riportati. Le uniche indagini a cui si fa riferimento nella relazione geologica sono i sondaggi eseguiti per la realizzazione della stazione elettrica. Poiché dal punto di vista geologico l'intera area viene attribuita alla formazione del Flysch Rosso, la quale è caratterizzata da continue variazioni litologiche latero-verticali nell'ambito di una stessa facies e variazioni di "facies" piuttosto frequenti in un'area sufficientemente estesa come quella interessata dal progetto, le indagini suddette non possono essere ritenute sufficienti a caratterizzare dal punto di vista geologico, geotecnico, idrogeologico e sismico i vari siti interessati, men che meno un'area classificata A2 nella carta del Rischio frana del PSAI, visto che lo **Studio di compatibilità idrogeologica** richiesto dall'art. 17 del TITOLO III prevede tutti i punti indicati nel su riportato art. 23, da sottoporre al parere dell'Autorità di Bacino competente. Pertanto, le conclusioni tratte dal geologo che ritiene che sia possibile, sulla scorta dello studio effettuato, assicurare le sufficienti condizioni di sicurezza dell'area di ubicazione delle opere previste in progetto, non sono da ritenere valide.

Inoltre il giudizio che gli interventi in oggetto siano "compatibili con quanto previsto dal citato Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, dalle norme di attuazione e dalle misure di salvaguardia" non può essere dato a valle dello studio effettuato, dal geologo che firma la relazione, ma soltanto dall'ente

preposto, ovvero dall'Autorità di Bacino competente, previo studio di compatibilità idrogeologica.

OSSERVAZIONI

PREMESSA

Le località Cuffiano - Colonia Cassetta

L'antico Tratturo con i suoi diverticoli in direzione di Sepino e Campobasso. (cfr Carta Archeologica del Comune di Morcone a cura di Luigi La Rocca e Carlo Rescigno–Grafica Matelliana S.p.A. 2010) .

La viabilità che si connetteva all' antico Tratturo avveniva dalla valle di Morcone citato con la viabilità che conduceva verso l'insediamento di Sepino e verso Reino nel territorio beneventano .

L'area interessata all'intervento è stata oggetto di studio riportata nella Carta Archeologica del Comune di Morcone che citiamo :

- Sito **204** Località Masseria Gioia (materiali di epoca romana databili I secolo a.C. IV sec. d.C.) [PALA] ;
- Sito **N145** (Case Vetica, Colle Venditti) materiale sporadico dal I sec.a.C. al I sec.d.C.;
- Sito **N144** (Case Vetica, Masseria Vruni) materiali di epoca sannitica ;
- Sito **N161** (Cuffiano), area di materiali sporadico II-I sec. a.C.;
- **N219** (Cuffiano) presenza di antico convento con area di materiali con datazione imprecisata [PALA];
- **N164** (Località Cuffiano, Colonia Cassetta) area di materiali di IV secolo a.C. [PALA] ;
- MASSERIA GIOIA [PALA]
- MASSERIA GENOVARI [PALA]
- MASSERIA MANCINI [PALA]
- MASSERIA ITALIANO [PALA]
- N 2 PALE A CONFINE PROSSIMO DEL REGIO TRATTURO

RISCHIO DI IMPATTO ARCHEOLOGICO

Dall'analisi della relazioni riguardanti il **rischio di impatto archeologico** emergono diverse particolarità e considerazioni di seguito riportate.

Non si è provveduto a fare nessuna verifica preventiva per la realizzazione dell'impianto delle pale eoliche né si è tenuto conto dell'indagine archeologica di campo [anni 2006-2007 e stampata nel 2010] condotta estensivamente da Luigi La Rocca e da Carlo Rescigno per la redazione della Carta Archeologica del comune di Morcone. Tutte gli elementi delle ricognizioni effettuate per tale Carta Archeologica hanno di fatto evidenziato le peculiarità del territorio e la presenza di insediamenti antichi, non indagati da scavi specifici, soprattutto riferiti alla civiltà sannitica ancora ignota nella sua particolarità ed interezza ma comunque rilevata da numerose presenze. Restano ancora **punti critici gli antichi tratturelli e gli assi di collegamento tra le diverse realtà insediative presenti**, solo alcune conosciute, e l'esigenza di porre la massima attenzione ai percorsi viari anche se ritenuti secondari o di scarsa frequentazione mancando elementi conosciuti e conosciuti.

Tutta l'area presenta assi di collegamento (o diverticoli) che raggiungono il Tratturo Regio e che ha restituito, in quella prima fase di indagine, ben 19 schede di ricognizione.

Queste numerose tracce archeologiche, indicative di una frequentazione storica continuativa nell'area, erano già state indicate "in bibliografia" della Carta Archeologica di Morcone .

Di questi due indicano **strutture viarie di collegamento al Tratturo Regio**. Il numero di siti, di anomalie, e di aree di spargimenti identificati, già da soli giustificerebbero una differente valutazione di **rischio di impatto archeologico**.

PERTANTO

- Falsa risulta nella relazione REMCU_R2C (pag 21) la dichiarazione che nell'area oggetto di intervento **non sono segnalati resti archeologici** e le sole emergenze storiche sono limitate a circoscritti episodi **nelle vicinanze del tessuto urbano;**

- L'impianto proposto si dispone in spazi eccessivamente attigui alle aree soggette a vincolo. Venendo in alcuni casi a circondarle per buona parte del perimetro e creando così "effetto accerchiamento".

Tale circostanza non pare essere stata presa in considerazione nella valutazione del **rischio di impatto archeologico.**

- Scarsa evidenza è stata data alla presenza dell'antico **tratturo Regio e** dei tratturelli ad essa collegati, come i siti individuati in N204-N205 e dei siti N219,N164.

(CartaArcheologica di Morcone : Grafici- Direttrici di comunicazione)

-Manca una **cartografia cumulativa**, con riquadri particolareggiati, **indicante la sovrapposizione tra il progetto ed i singoli siti individuati e già interessati da precedenti interventi;**

Non risulta utile cumulare le aree "ricognite", o che si sarebbero dovute ricognere, con l'ingombro delle strutture progettate.

- Risulta estremamente fuorviante nella stessa valutazione di **rischio di impatto archeologico**, voler prendere in considerazione prevalentemente le distanze tra le presenze archeologiche accertate e gli ingombri delle aree di lavorazione e di realizzazione di strutture. In questo modo saltano tutte le valutazioni di impatto, sia di tipo visivo che di vera e propria alterazione del **contesto archeologico.** Concetto, quest'ultimo, decisamente prevalente in aree in cui i vari elementi archeologici vengono a trovarsi e a concatenarsi sotto forma di **palinsesto.**

Anche per tale ragione la valutazione di **rischio di impatto archeologico**, non si dovrebbe fare per singoli elementi da realizzare (i singoli aerogeneratori, o parti di cavidotti), ma si dovrebbe fare su una quadro complessivo delle opere da realizzare.


Se l'obiettivo dell'archeologia preventiva è la salvaguardia del contesto (palinsesto) archeologico e non esclusivamente, la "non-distruzione" di singolo elemento già fortemente compromesso; risulta del tutto inutile accertare la "non-distruzione" di elementi puntuali e far distruggere il contesto in cui questi vengono a trovarsi e che si sono riusciti a conservare fino a questo momento.

Si ritiene pertanto che l'intera area interessata dal progetto in esame debba ritenersi di **alto rischio di impatto archeologico.**

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Carta Archeologica del Comune di Morcone a cura di Luigi La Rocca e Carlo Rescigno (2010);
- Pubblicazione 2018 "**Insedimento ed incastellamento nella Valle del Tammaro**" a cura di Luigi R.Cielo- Brignoli Edizioni;

Grafici (Carta Archeologica del Comune di Morcone)



Distribuzione dei siti: probabili diretrici di comunicazione.

Oservazioni Impatto acustico

Le valutazione di impatto acustico non state eseguite in accordo a quanto riportato nella Norma UNI/TS 11143-7 "Metodologia per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologie di sorgenti- parte 7: Rumore degli aerogeneratori"

- I valori dei livelli sonori misurati nel periodo notturno e diurno sono solo livelli equivalenti, in tal modo l'applicazione del rispetto del criterio differenziale non è corretta;

- Le misure acustiche hanno durata circa 10 minuti intervallo di tempo troppo breve per la valutazione del clima acustico;

- Nel calcolo teorico per la stima del livello di rumore presso i ricettori si utilizza un valore della potenza sonora di emissione inferiore rispetto a quanto riportato nelle schede tecniche dell'aerogeneratore di progetto (Nordex N149), di conseguenza i livelli sonori teorici sono sottostimati;

- Nella stima teorica del livellodi rumore generato non sono riportati gli effetti cumulativi degli aeroreattori, ma presso ogni ricettore si considerano gli effetti solo di quello piu vicino.

VALUTAZIONE IMPATTI CUMULATIVI

Gli impatti cumulativi possono definirsi come gli effetti riferiti alla progressiva degradazione ambientale derivante da una serie di attività realizzate in tutta un'area o regione, anche se ogni intervento, preso singolarmente, potrebbe non provocare impatti significativi. La valutazione degli effetti cumulativi determinati dalla realizzazione di un parco eolico deve essere condotta nell'area vasta dell'impianto in progetto, considerando gli altri impianti esistenti o per i quali sia in corso l'iter autorizzativo.

Nell'anagrafe degli impianti così costituita devono essere individuati gli impianti ricadenti nell'area coincidente con il bacino visivo dell'impianto oggetto di valutazione.

Contrariamente a ciò, nell'elaborato appa di intervisibilità dell'impianto REMCU_D29.pdf,redatto dall'Ing.Trivelli (già Direttore dei Lavori per la costruzione dell'impianto eolico della Società Dotto Morcone,realizzato nella stessa area dell'impianto proposto dalla società Renexia) non si riscontra alcun riferimento specifico agli impianti eolici già esistenti, né a quelli autorizzati e a quelli in corso di autorizzazione, escludendo dall'elaborato grafico tutte le macchine o gli impianti non inclusi del raggio di 10 chilometri, e agli elementi relativi alla potenza ed al numero di Aerogeneratori. Si rileva che anche da ultimo è stato presentato un ulteriore progetto per l'autorizzazione VIA in data 29/10/2020 dalla società RWE Renewables Italia srl.

Al fine di evidenziare la rilevanza dell'omissione del progetto e la rilevanza numerica degli AE previsti nella stesso bacino visivo si fornisce il seguente elenco:

Situazione dell'eolico nell'Area Vasta del diametro di 10 Km dal punto di vista prodotto dalla Renexia s.p.a

Autorizzato ed Installato

Comune	Ditta	Potenza	N° macchine	Decreto
Morcone	Dotto Morcone srl.	57 Mw	19	D. D. n° 999 del 31/10/2014
Morcone	Eolica P.M.	46,125	5	D.D. n° 311 del 09/05/2014
Pontelandolfo			10	
Pontelandolfo	STR s.r.l.	1,00	1	D. Prov. n° 2556 del 10/04/2012
Pontelandolfo	STR s.r.l.	1,00	1	D. Prov. n° 8651 del 17/12/2012
Pontelandolfo	STR s.r.l.	1,00	1	D.Prov. n° 1325 del 01/03/2013
San Lupo	Eolica San Lupo s.r.l.	51	16	D.D. n° 256 del 07/06/2013
Ponte	E.Ol. s.r.l	4,100	2	D.D. n° 340 del 14/06/2012
Casalduni	STR srl	1,00	1	D. Prov. n° 2666 del 31/04/2012
Casalduni	Ditta Di Cosmo Filomena	0,850	1	D. Prov. n.° 688 del 31/01/2012
Casalduni	Ditte private	0,1797	3	
Circello	COGEIN s.r.l.	48,00	16	D.D. n° 256 del 02/05/2012
Campolattaro	STR s.r.l.	1,00	1	D.Prov. n° 8784 11/11/2011
Campolattaro	STR s.r.l.	1,00	1	D.Prov. n° 5165 del

Autorizzato ma non ancora realizzato

Casalduni	World Wind Energy House S.r.l.	36,00	12	D.D. n. 28 del 22/03/2016
Santa Croce del Sannio	COGEIN s.r.l.	21,00	7	D.D. n. 250 del 29/05/2013

Impianti con VIA Positivo

Casalduni	Sorgenia s.p.a.	15,00	5	D.D. n° 187 del 20/11/2014
San Lupo	Revinco Italy s.r.l.	36,00	10	D.D. n. 158 del 20/05/2016
Fragnero Monforte	VoltWind s.r.l.	6,00	2	D.D. n. 109 del 24/03/2016
Colle Sannita	Colle Energie s.r.l.	12.00	6	D.D. n. 187 del 10/03/2011

Impianti con richiesta valutazione VIA

Comune	Ditta	Potenza	N° macchine	Data richiesta	Ente
Morcone	Renexia s.p.a.	36,00 Mw	6	19/11/2020	Ministero dell'ambiente
Morcone	RWE Renewables Italia S.r.l.	29,92 Mw		29/10/2020	Regione Campania – Richiesta PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006
Santa Croce del Sannio	Cogein Sannio s.r.l.	Dati assenti	Dati assenti	24/07/2020	Valutazione Preliminare ex art. 6 c. 9 D.Lgs. 152/2006
Circello	Cogein Energy s.r.l.	5,6	1	30/06/2020	Istanza di rilascio del PAUR ex art. 27bis D.Lgs. 152/2006

VISUALI PAESAGGISTICHE

Gli elementi che contribuiscono all'impatto visivo degli impianti eolici sono principalmente di tipo dimensionale (il numero degli aerogeneratori, l'altezza delle torri, il diametro del rotore, la distanza tra gli aerogeneratori, l'estensione dell'impianto, ecc.) e formale (la forma delle torri, il colore, la velocità di rotazione, gli elementi accessori, la configurazione planimetrica dell'impianto rispetto a parametri di natura paesaggistica).

Nulla di tutto ciò è dato rilevare nella documentazione specifica della proponente tanto che quanto sostenuto nella documentazione sull'impatto cumulativo è privo di qualsiasi dato di riferimento, soprattutto in relazione all'ampiezza del bacino in funzione dell'altezza massima

dell'aerogeneratore. Il riferimento alla Delibera della Regione Campania n.532 del 2016 non rappresenta infatti il dato tecnico sufficiente alla valutazione dell'impatto visivo dell'impianto che si vuole realizzare. Non viene indicato infatti il punto di osservazione ed il punto da osservare con riferimento come dato di base al modello digitale del terreno.

Chi è a conoscenza del territorio, ha potuto riscontrare che il punto di osservazione che presumibilmente è stato utilizzato dall'Ing. Trivelli si trova ad altitudine di molto inferiore rispetto all'area di installazione che è peraltro del tutto nascosta dai rilievi orografici. Non si comprende, pertanto, il fondamento dell'affermazione che “ *il bacino visivo resta pressoché lo stesso*” e che “*All'interno del bacino visivo, in alcune aree aumenta il numero degli aerogeneratori visibili. Tuttavia, nonostante tale incremento, l'impatto cumulativo è da considerarsi “spalmato” sul territorio per effetto dell'orografia e della distanza tra gli impianti.*”.


Non risulta indicata nemmeno la percentuale di turbine visibili dai centri abitati di Morcone, fino al centro abitato di Benevento, dal quale tutti gli AE sono visibili sia nelle ore diurne che in quelle notturne.

La “compresenza” di altri AE lungo la stessa dorsale di territorio configura, al contrario, l'effetto di “cortina” visiva del paesaggio circostante, come si evidenzia nella mappa della dislocazione degli AE sulla area vasta, che si allega alle presenti osservazioni. Da tale mappa è, evidente che, data la particolare morfologia dell'area e l'altezza alla quale sono posti gli AE, questi sono visibili nella loro totalità.

Il cumulo con gli impianti preesistenti dovrebbe impedire la collocazione ulteriore dell'impianto proposto, non potendosi condividere l'affermazione del progettista secondo il quale “... la presenza di campi eolici esistenti nel medesimo bacino visivo dell'impianto proposto non determina impatti ulteriori né sul paesaggio, né sulle diverse componenti ambientali sensibili.

Nell'allegato è stata presa in considerazione l'Area Vasta con diametro di 20 chilometri per una verifica oggettiva della reale consistenza della presenza di impianti eolici costruiti nel beneventano.

Allegato Impatti Cumulativi su un raggio di 20 Km.




Osservazioni : **Distanza dai centri abitati. (D.M. 10/09/2010 punto 5.3 “Misure di mitigazione” lettera b)**

Il D.M. 10/09/2020 all. 4 “Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio al punto 5 “Geomorfologia e territorio” punto **5.3 “Misure di Mitigazione” lettera b) recita: ”minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l’altezza dell’aerogeneratore”.**

Dall’analisi delle distanze delle singole macchine eoliche con le aree urbanizzate costituite da frazioni, agglomerati di case multifamiliari e case sparse è stato verificato che non sono state rispettate le distanze minime pari a sei volte l’altezza della macchina eolica come previsto dal D.M. 10/09/2010. Considerato che le macchine eoliche sono alte mt. 200 la distanza relativa da rispettare è di 1.200 metri. Dall’elaborato grafico si può facilmente verificare l’areale di incidenza delle macchine eoliche sulla popolazione residente.

Distanza che comunque non garantisce la tutela e la salvaguardia della salute pubblica poiché è noto che la presenza di pale eoliche su aree antropizzate genera la sindrome da pala eolica causata dal rumore, dall’effetto “luce/ombra”, dagli effetti delle onde a bassa frequenza ecc....

Nel rappresentazione grafica allegata si può notare come l’impianto eolico sia stato progettato in un’area completamente antropizzata e, quindi, area inidonea ad ospitare un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica.



Pala Eolica



Centro Abitato



Case Sparse

Osservazione sul rispetto delle distanze tra macchine eoliche.

Sono state verificate le distanze di progetto rapportate alle distanze minime previste da quanto disposto dal D.M. 10/09/2010.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico nell'allegato 4 "Impianti eolici: Elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" al punto 3.2 "Misure di mitigazione", alla lettera n) recita :**"una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5/7 diametri sulla direzione prevalente del vento e 3/5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento"**

Nell'areale del territorio in esame sono stati già installati altri 4 impianti eolici:

- Dotto Morcone s.r.l. con n° 19 macchine per una potenza nominale complessiva di 57 Mw
- Eolica P.M. s.r.l. con con 15 macchine della potenza nominale complessiva di 51,75 MW.
- Eolica San Lupo s.r.l. con 16 macchine della potenza nominale complessiva di 48 Mw
- Sardaleasing S. L. F. con n. 1 macchina potenza nominale di 1 Mw
- STR s.r.l.con n° 4 macchine installate da 1 Mw

Il vento prevalente ha la direzione Sud-Sud-Ovest e quindi soffia perpendicolarmente alla disposizione dell'impianto. Si dispone, inoltre parallelamente ad altri due impianti eolici già esistenti

Considerato che il diametro del rotore della macchina eolica è pari a 170 mt. la distanza minima tra aerogeneratori della stessa società

Dalla verifica delle distanze previste dal D.M. 10/09/2010 è risultato che le distanze tra tutte le macchine eoliche non sono state rispettate come si evince dai dati seguenti.

Nome macchine	Distanza	Distanza non rispettata
M1 - M2	386,85	-803,15
M2 - M3	1.104,51	-85,49
M3 - M4	878,84	-311,16
M4 - M5	756,03	-433,97
M5 - M6	339,24	-850,76

Si ritiene, pertanto che il progetto debba essere totalmente rigettato perché non rispetta le misure minime imposte dal D.M. 10/09/2010